

R.G.P.U. n. 245-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente/relatore

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott. Alessandro Longobardi Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 4 giugno 2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da FADALE DANIELA c.f. FDLN81T45D286G nata il 6.12.81 residente in Varedo (MB) Via Rimembranza 2 rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'Avv. Fabio Festa, codice fiscale FST FBA 77C25 I441L, domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo sito in Milano, via G. Sidoli, 1, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) fabio.festa@milano.pecavvocati.it o a mezzo fax 0362/595742 ;

CONCLUSIONI

la sig.ra Fadale Daniela, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.mo Giudice adito, Voglia: "...

- dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo alla signora FADALE DANIELA, al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge, mediante la liquidazione del proprio patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei tre anni di durata della procedura;

- nominare il giudice delegato e il liquidatore, il quale, per ragioni di economia processuale, si domanda che, ex art. 270, comma 1, lett.b), C.C.I.A.A., possa essere individuato nel medesimo professionista già nominato quale Gestore della Crisi per la presente procedura;



- *ordinare al debitore il deposito delle scritture fiscali degli ultimi tre anni d'imposta (non essendo soggetto tenuto alle scritture contabili o bilanci) che a tal fine già si allegano alla relazione dell'OCC, nonché l'elenco dei creditori, che a tal fine già si allega al presente ricorso;*
- *disporre che, per tutta la durata della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive diverse dalla procedura di liquidazione controllata stessa, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con interruzione e sospensione di quelle eventualmente in corso;*
- *disporre che non possano quindi essere proseguiti pignoramenti presso terzi, ordinando la sospensione delle trattenute operate sul reddito e sulla retribuzione del ricorrente, nonché di quelle relative al finanziamento contro cessione del quinto e alla delegazione di pagamento in corso di computo sulla sua busta paga, in quanto inopponibili alla procedura;*
- *disporre la sospensione degli amministrativi iscritti sulle autovetture del ricorrente;*
- *stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza;*
- *ordinare l'esclusione dall'attivo della liquidazione delle somme necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia, nella misura di almeno euro 1.500,00 mensili;*
- *disporre l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura onde la ricorrente possa far confluire l'eccedenza rispetto a quanto necessario al suo mantenimento, oltre alle eventuali sopravvenienze. DICHIARARE aperta con sentenza ex art. 270, comma 1, C.C.I. la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I.;*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che per disguidi correlati al funzionamento ed alla gestione dei fascicoli a consolle il fascicolo è stato sottoposto all'attenzione del magistrato soltanto con il sollecito pervenuto dalla parte, con ricorso depositato il 02 settembre 2024 FADALE DANIELA, divorziata, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, rag. Roberto Ercole Scaccabarozzi, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria



del debitore e attestato, a seguito di richiesta del Giudice, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, che allo stato è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in percentuale.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché la ricorrente risiede in Varedo (MB) Via Rimembranza 2, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata ad un corpo unico di norme, denominato, significativamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non parcellizzata dei singoli "quadri" e delle singole norme ad esse specificatamente dedicate.

Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principali generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore "*... di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *bis*) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).



Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti¹, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa “*disclosure*” imposto dal citato art. 4 CCII

L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore **persona fisica non esercente attività di impresa**, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII);
- 8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

¹ Ricorrere del sovraindebitamento – esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza – esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi



La debitrice e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso e della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione del Gestore dà atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure pra e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari (cfr. p. 7 E 8).

La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, la ricorrente è attualmente lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato e reddito mensile di circa € 1.500.00 compreso di tredicesima e quattordicesima e, inoltre, percepisce assegno unico di € 320, mensili che sarà ridotto dal 22.10.2024 in quanto il figlio maggiore compirà 21 anni e non avrà più diritto a tale benefit.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII la ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza atteso che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del proprio patrimonio, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione dell'ingente debito maturato e dall'assenza di beni immobili e di beni mobili registrati e dell'inesistenza di crediti diversi da quelli futuri per reddito da lavoro dipendente, il quale, nello, scenario alternativo dell'esecuzione individuale non garantirebbe comunque un integrale soddisfacimento dei creditori.



Più specificatamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile del Gestore e del nominando liquidatore, il passivo della debitrice è pari ad **€ 206.507,03** così come da tabelle che seguono:

A) Posizione debitorie nei confronti di Istituti di Credito e/o società di finanziamento:

Dalle verifiche effettuate sono emerse le seguenti posizioni di debito:

TIPOLOGIA DI DEBITO	CREDITORE	DEBITO	CONFERMATO DAL CREDITORE	CATEGORIA DI CREDITO
Mutui/finanziamenti debiti bancari o nei confronti di finanziarie	Credit Factor Spa	178.519,48 €	SI	Chirografario
Mutui/finanziamenti debiti bancari o nei confronti di finanziarie	Findomestic	21.617,17 €	SI	Chirografario
Mutui/finanziamenti debiti bancari o nei confronti di finanziarie	Banca Intesa San-Paolo	2.000,00 €	NO	Chirografario
TOTALE POSIZIONE DEBITORIA		202.136,65 €		

B) Posizioni debitorie nei confronti dell'erario

Dalle verifiche effettuate è stato rilevato il debito sotto evidenziato

TIPOLOGIA DI DEBITO	CREDITORE	DEBITO	CONFERMATO DAL CREDITORE	CATEGORIA DI CREDITO
Tributi	Agenzia Delle Entrate Riscossione	2.541,65 €	SI	Privilegiato/Chirografario
Tributi	Comune di Bovisio Masciago	381,83 €		
Tributi	Abaco SPA	472,26 €	SI	Chirografario
Tributi	Publiservizi	791,64 €	NO	Chirografario
Tributi	Area Riscossioni Srl	183,00 €	NO	Chirografario
TOTALE POSIZIONE DEBITORIA		4.370,38 €		

Il patrimonio della debitrice è invece costituito da:

1. Assenza di beni immobili;
2. inesistenza di beni mobili registrati;
3. crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario:
Banca Intesa San Paolo conto corrente n. 01979/10000/00004218 con saldo attivo al 31.3.2024 di € 2.711,37
4. crediti futuri per reddito da lavoro dipendente
5. crediti vantati dalla debitrice nei confronti del coniuge sig. Peronaci Saverio per mancato versamento del mantenimento dei figli fino alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta nel 2020 di € 11.200,00 (debito che si presume aumentato non avendo il coniuge provveduto al mantenimento neanche dopo la notifica del decreto ingiuntivo);



6. beni mobili registrato autovettura non specificamente indicata in ricorso né negli allegati, ma di cui tuttavia è allegata la proprietà in capo alla debitrice e l'uso da parte del marito.

La ricorrente ha esposto che nel nucleo familiare sono presenti i figli (Lucas nato il 13.11.2014 – studente – e Alex Antonio nato il 22.10.2003 – disoccupato ed in cerca di occupazione).

la ricorrente ha, inoltre, allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente deve sostenere in correlazione al mantenimento della famiglia, quantificandole in complessivi euro 1.645,00 mensili, il tutto come da specifica tabella che segue:

VOCE DI SPESA	SPESA MENSILE	SPESA ANNUALE
Locazione, spese condominiali e spese connesse	€ 600,00	€ 7.200,00
Spese alimentari e spese mediche	€ 400,00	€ 4.800,00
Utenze (Gas)	€ 60,00	€ 720,00
Utenze (Luce)	€ 110,00	€ 1.320,00
Spese per trasporti lavoro, famiglia	€ 170,00	€ 2.040,00
Assicurazione autovettura	€ 26,75	€ 321,00
Bollo autovettura	€ 12,42	€ 149,00
Mensa scolastiche (Lucas Peronaci)	€ 100,00	€ 1.200,00
Assicurazione scolastica	€ 1,67	€ 20,00
Materiale scolastico	€ 100,00	€ 1.200,00
Sport (Lucas Peronaci)	€ 4,17	€ 50,00
Vestituario e spese varie	€ 60,00	€ 720,00
TOTALE SPESA	€ 1.645,00	€ 19.740,00

La proposta di liquidazione della sig.ra Fadale prevede: la messa a disposizione dell'arredo presente nell'immobile preso in locazione, il reddito da lavoro dipendente e l'assegno unico che riceve per i suoi figli ad esclusione dall'attivo della liquidazione delle somme necessarie al sostentamento della ricorrente e della sua famiglia, nella misura di almeno euro 1.500,00 mensili.

Quanto alla genesi della attuale insolvenza, essa viene ricostruita dal Gestore in aderenza alle allegazioni contenute nel ricorso, perché ritenuta giustificata sulla base dei documenti prodotti e delle verifiche eseguite.

La causa del sovraindebitamento è da ricondursi principalmente alla separazione e successivo divorzio dall'ex marito.

Nello specifico la sig.ra Fadale "... nel 2003 contraeva matrimonio con il sig Peronaci Severino in costanza del quale sono nati Alex Antonio Peronaci, il 22.10.2003 e Lucas Peronaci, il 13.11.2014.

La signora Fadale e l'ex marito, nel 2006, acquistavano un immobile in Bovisio Masciago (MB) in via G. Agnesi n. 33 da adibire ad abitazione familiare contraendo un mutuo fondiario per l'importo di euro 155.000,00 garantito da ipoteca volontaria per euro 232.500,00.



Con il passare degli anni la vita matrimoniale era divenuta intollerabile e i coniugi decidevano di separarsi; seguiva nell'anno 2019 il divorzio.

Come indicato nella sentenza di divorzio, la casa familiare, oggetto di pignoramento immobiliare, restava nella disponibilità l'ex marito della signora Fadale, il quale si era impegnato a sostenerne tutti gli oneri, manlevando la stessa Fadale da ogni richiesta che venisse a lei avanzata quale comproprietaria. La signora Fadale si trasferiva in altra abitazione in Varedo di cui assumeva la locazione. Inoltre, il Tribunale disponeva che il sig Peronaci avrebbe dovuto contribuire al mantenimento dei figli per euro 400,00 mensili oltre incremento ISTAT per 12 mensilità oltre alle spese straordinarie.

Tuttavia, l'ex marito della signora Fadale ha omesso di contribuire al mantenimento dei figli sin dalla fase della separazione.

Invero al 2020 la signora Fadale vantava un credito di euro 11.200,00 nei confronti dell'ex marito ad oggi aumentato.

L'ex marito della signora Fadale poi non ha più provveduto al pagamento delle rate del mutuo così pure lei stessa non poteva contribuirvi visto che su di lei gravava l'onere di mantenere i figli senza alcuna contribuzione da parte dell'ex marito. Quindi l'abitazione familiare, oggetto di pignoramento, veniva venduta all'incanto.

Peraltro, l'auto intestata alla signora Fadale, rimaneva nella disponibilità del sig Peronaci, il quale non ha provveduto a pagare i tributi, la tassa di circolazione e non ha provveduto nemmeno a pagare le sanzioni per il mancato rispetto del Codice della strada."

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, con la nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore.

Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito della debitrice e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata della sig.ra FADALE DANIELA cf FDLN181T45D286G nata il 6.12.81 residente in Varedo (MB) Via Rimembranza 2 rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'Avv. Fabio Festa, codice fiscale FST FBA 77C25 I441L, domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo sito in Milano, via G. Sidoli, 1, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) fabio.festa@milano.pecavvocati.it o a mezzo fax 0362/595742;



- 2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la **Dott.ssa Caterina Giovanetti**;
- 3) **nomina** liquidatore l'Avv. Sabina Villa;
- 4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;
- 5) **ordina** alla debitrice ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina al debitore di far corrispondere al liquidatore, sul conto della gestione, tutte le somme percepite a qualsiasi titolo, comprese quelle rivenienti dal suo lavoro, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- 6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 8) **dispone** che il liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
 - predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
 - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
 - provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare tutti i compensi derivanti dal reddito da lavoro dipendente della sig.ra Fadale Daniela, al quale, mensilmente, consegnerà le somme escluse dalla liquidazione;
 - **verifichi lo stato di proprietà e di possesso dell'autovettura indicata in ricorso.**
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.



Così deciso in Monza nella camera di consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza del giorno 4 giugno 2025.

Il Presidente/Relatore
Dott.ssa Caterina Giovanetti

R.G.P.U.N. 245-1/2024



TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Giudice delegato,

vista la sentenza di apertura del procedimento di liquidazione controllata della sig.ra FADALE DANIELA cf FDLN81T45D286G nata il 6.12.81 residente in Varedo (MB) Via Rimembranza 2 rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'Avv. Fabio Festa, codice fiscale FST FBA 77C25 I441L, domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo sito in Milano, via G. Sidoli, 1, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) fabio.festa@milano.pecavvocati.it o a mezzo fax 0362/595742 ;

ritenuto che spetta al Giudice delegato determinare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 217 e 270 CCII, l'ammontare del reddito necessario al mantenimento della propria famiglia, considerate le spese esposte come necessarie al mantenimento della famiglia ammontano ad € 1.645,00 mensili;

